

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 10-7766/2014

OGGETTO: Progetto: *Implementazione attività impianto di messa in riserva preliminare (operazione R13) e recupero (R3) rifiuti speciali non pericolosi a base legno*

Comune: *Grugliasco (TO)*

Proponente: *Wood Recycling s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 15/01/2014 la Società la società Wood Recycling s.r.l. con sede legale in Pancalieri (TO) Via Circonvallazione n. 12, Partita IVA e C.F. 09485550017 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Implementazione attività impianto di messa in riserva preliminare (operazione R13) e recupero (R3) rifiuti speciali non pericolosi a base legno*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 23/01/2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 15025 del 28/01/2014 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento, per una superficie di circa 6.700 mq, è localizzata in Comune di Grugliasco, Interporto SITO, Area Nord Decima strada e caratterizzato dai catastali n. 524 e 264 del Foglio 20;
- la società Wood Recycling s.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di

recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno di cui al DM 390/98) relativamente alle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	CER	Attività di recupero
9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 150103, 170201, 191207, 030105, 030199, 200138	R13
9.2 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030105, 030101	R13

Stato di progetto

- è intenzione del proponente conseguire provvedimento autorizzativo in forma ordinaria, sostitutivo dell'attuale iscrizione semplificata;
- il progetto prevede l'implementazione dell'attività di messa in riserva preliminare (operazione R13) con due linee di recupero (operazione R3) finalizzate alla:
 - ✓ linea A): produzione di materiale tritato con caratteristiche rispondenti a quanto previsto dalla sezione 4, allegato X alla parte V del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ossia biomasse legnose combustibili da destinare alla usuale commercializzazione;
 - ✓ linea B): produzione di materia prima seconda conforme alle specifiche della CCIA di Milano e Bolzano;
- rispetto ai rifiuti già comunicati è prevista l'introduzione dei codici CER 030301 (scarti di corteccia e legno) e 200201 (rifiuti biodegradabili, limitatamente alla potature);
- il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi:
 - ✓ triturazione primaria
 - ✓ vagliatura
 - ✓ cippatura
 - ✓ deferrizzazione
- il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo previsto è di 2.000 t;
- la potenzialità prevista è di 30.000 t/anno di rifiuti trattati (15.000 t/a per la linea A e 15.000 t/a per la linea B);

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 14717 del 28/02/2014 della SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 6977 del 03/10/2014 della Città di Grugliasco;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- l'impianto per esercitare dovrà acquisire l'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale;

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento:
 - ✓ è classificata dal vigente PRGC come "Area produttiva di tipo B (PB)"
 - ✓ ricade in Classe I di pericolosità geomorfologica "Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 Marzo 1988";
- nel parere trasmesso, la Città di Grugliasco non ravvisa elementi ostativi all'esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale ma espone alcune considerazioni dal punto di vista urbanistico:
 - ✓ "...l'area in cui insiste l'attività è inclusa in un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P. Centro Intemodale Merci) la cui efficacia risulta, ad oggi, decaduta per decorrenza dei termini di validità per la sua attuazione, permanendo, tuttavia, l'obbligo di osservare le prescrizioni di zona del piano stesso, quali "...la destinazione a parcheggio ed alla movimentazione dei containers, magazzini..." ivi incluse le attività di "...raccolta e trattamento rifiuti del C.I.M. (Centro Intemodale Merci)...". Questo comporta che l'attività in progetto non è assentibile in quanto non compatibile con le prescrizioni di zona contenute nel Piano per gli Insediamenti Produttivi di cui sopra, dal momento che i rifiuti raccolti e trattati da Wood Recycling, così come elencati in progetto, non risulterebbero essere esclusivamente "...rifiuti dell'area C.I.M...." come invece previsto dallo stesso P.I.P.";
- si ritiene di poter demandare le valutazioni di tipo urbanistico alla sede istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; si rammenta che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento ma andranno implementate secondo quanto richiesto per un progetto definitivo ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- relativamente alla "cessazione dalla qualifica di rifiuto" a seguito del ciclo produttivo, occorre dimostrare tecnicamente come si riesca effettivamente a produrre materia prima seconda ed eventualmente biomassa combustibile;
- visto il consistente incremento dei quantitativi rispetto alla situazione in essere, dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima di rifiuti stoccabile e la quantità annua movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto e considerata la capacità di trattamento dei macchinari utilizzati;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui

- le attività proposte non comportano la generazione di scarichi di reflui industriali soggetti ad

autorizzazione, ai sensi della parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

Gestione acque meteoriche

- con il sopralluogo effettuato in data 24/02/2014 dai tecnici di SMAT s.p.a. è stata accertata la presenza di superfici scolanti ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R - D.P.G.R. “Regolamento regionale recante: *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*;
- dovrà essere presentato alla SMAT s.p.a. istanza per l’approvazione del nuovo piano di gestione acque meteoriche e di lavaggio che preveda il trattamento delle acque di prima pioggia prima del loro recapito in fognatura;

Emissioni in atmosfera

- le attività a progetto non prevedono la generazione di emissioni in atmosfera convogliate tali da essere autorizzate ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al fine del contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera – di tipo diffuso – che si potrebbero generare, si concorda in generale con gli accorgimenti tecnico gestionali previsti dal proponente;

Viabilità

- il traffico indotto generato dalla realizzazione dell’impianto risulta sostanzialmente trascurabile rispetto al traffico caratteristico dell’area (SI.TO. Interporto);

Rumore

- occorre presentare una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell’impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell’ambito dei successivi iter autorizzativi;
- si possano demandare le valutazioni di tipo urbanistico alla sede istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell’ambito dei successivi iter autorizzativi:

- la progettazione definitiva, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ex. art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà tenere debitamente conto di tutto quanto emerso in sede istruttoria e dettagliato ai punti 3 e 4 del presente atto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;
- dovrà essere presentato alla SMAT s.p.a. istanza per l'approvazione del nuovo piano di gestione acque meteoriche e di lavaggio che preveda il trattamento delle acque di prima pioggia prime del loro recapito in fognatura;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Implementazione attività impianto di messa in riserva preliminare (operazione R13) e recupero (R3) rifiuti speciali non pericolosi a base legno*", presentato dalla Società Wood Recycling s.r.l. con sede legale in Pancalieri (TO) Via Circonvallazione n. 12, Partita IVA e C.F. 09485550017, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e

pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 12/03/2014

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)